CAMERA DEI DEPUTATI N. 2037

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, RALLO, POLI BORTONE, TATARELLA, SERVELLO, VALENSISE, BERSELLI, BAGHINO

Presentata il 9 dicembre 1987

Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nello spirito che ha sempre guidato il Movimento sociale italiano nell'affrontare i problemi della scuola riteniamo di proporre la presente ristrutturazione della scuola media superiore nel quadro del generale organico riordinamento di tutti i gradi di scuola, dalla materna all'università.

La prima cosa che balza evidente dalle linee direttrici di questo nostro progetto è che la ristrutturazione della scuola media superiore che noi proponiamo, risulta collegata a quella della scuola media inferiore.

Se la scuola dell'obbligo è – e deve essere – scuola di massa e non di *élite*, ciò non significa che si debba rinunziare ad una scuola di selezione, senza la quale la nostra società sarebbe ineluttabilmente destinata a svolgere ruoli subalterni.

Con la nostra proposta indichiamo con la massima chiarezza la suddivisione del corso di studi della media superiore in due aree opportunamente articolate al loro interno e della durata di 4 anni. Ne risulta una scuola media superiore compatta ed organica, che può assolvere bene, anche attraverso revisioni sostanziali dei contenuti, alla sua specifica funzione sia che ci si riferisca all'Istituto tecnico che al Liceo unico.

Prevediamo infatti, nell'area umanistico-scientifica, la istituzione di un liceo unico che accolga anche l'attuale istituto magistrale, e nell'area umanistico-tecnico-professionale un istituto tecnico articolato in indirizzi.

Il liceo unico ha essenzialmente carattere propedeutico all'università e la sua costituzione elimina l'assurda e anacroni-

stica divisione dei due licei che aveva codificato inconcepibili etichette di maggiore o minore vitalità e prestigio.

Per una specifica qualificazione di orientamento all'interno del liceo unico sarà sufficiente aggiungere alcune discipline qualificanti quali sono specificate all'articolo 12 della presente proposta di legge e lo stesso definisce la denominazione dei due indirizzi.

Per quanto si riferisce al primo di essi abbiamo voluto modificare la preesistente denominazione di « classico » con quella di « filologico ». Con essa non si vuole più indicare un concetto di preminenza di certi studi rispetto ad altri, ma tracciare i confini e il programma dell'indirizzo in questione. Abbiamo ritenuto di assorbire l'attuale liceo scientifico nel proposto indirizzo filologico in quanto riteniamo che la nuova struttura possa ben assolvere alle finalità assegnate fino ad ora ai due licei.

Per ciò che attiene poi all'opportunità di inquadrare nel liceo unico anche l'istituto magistrale ci sembra che tale soluzione sia la più idonea per la preparazione dei futuri insegnanti elementari, che dovranno poi completare la loro formazione professionale con la frequenza di un biennio universitario.

Dove il nostro progetto mostra ancora particolare concretezza è nella precisa dichiarazione in base alla quale si prevede il mantenimento dell'istituto tecnico con i vari indirizzi e la trasformazione in istituto tecnico per le lingue moderne dell'attuale liceo linguistico.

In un mondo dominato dalla tecnica, da parte dei cosiddetti « esperti » si ipotizza l'abolizione proprio degli istituti tecnici e la cancellazione di quell'« odioso » termine. Povera cultura italiana, che non ha capito nulla, ad esempio, dell'« umanesimo della tecnica », e che quindi si compiace di giocare con le parole, stabilendo una distinzione di nobiltà che non esiste certamente nelle cose, ma che si vuol trasferire ai nomi !

Noi invece ribadiamo la necessità e l'utilità dell'istituto tecnico con i suoi vari indirizzi: realistica proposta del nostro progetto di ristrutturazione.

Quanto ai licei linguistici, poi, la loro attuale struttura ne ha determinato il fallimento: lo Stato ne riconosce tre o quattro in tutto, gli alunni che li frequentano sono poche migliaia e la preparazione professionale che forniscono è assolutamente inadeguata. Dovendo studiare il latino, la filosofia, le scienze, la matematica e la storia dell'arte, gli alunni di questi licei hanno poco spazio proprio per le lingue straniere, che in effetti finiscono per conoscere, in generale, non più dei loro colleghi provenienti dai licei scientifici. L'istituto tecnico ad indirizzo linguistico potrà correggere queste assurdità e preparare un personale veramente qualificato ed esperto.

Riepilogando, il progetto di riforma della scuola secondaria superiore che presentiamo prevede:

1) riduzione da cinque a quattro anni della durata dei corsi (l'anno « mancante » è recuperato nella scuola media inferiore) ed eliminazione di ogni divisione all'interno di essi;

2) un più elevato contenuto culturale, reso possibile da una selettività che sarà in parte automatica perché l'obbligo scolastico piò essere concluso nella scuola superiore del lavoro;

3) un più stretto collegamento con l'ordine universitario ed una conseguente qualificazione culturale di tuti i docenti;

4) un unico liceo articolato in due indirizzi che comprendono anche l'attuale istituto magistrale;

5) un completamento a livello universitario della preparazione dei maestri elementari;

6) la conservazione dell'Istituto tecnico, che noi riteniamo valido (con la rivalutazione del concetto dell'umanesimo della tecnica) sia per la qualificazione alle professioni di medio livello che per la prosecuzione degli studi nelle facoltà universitarie congeniali ai vari indirizzi.

Sono questi princìpi e idee per un organico riordinamento che affronti il problema della scuola italiana con criteri realistici, e non come si sta facendo, in maniera utopistica e nominalistica.

Riguardo all'illustrazione di alcune particolari innovazioni previste nella nostra proposta di legge osserviamo che due aspetti del momento formativo del giovane sono messi in rilievo dagli articoli 4 e 5: quello sportivo e quello del turismo scolastico.

Una scuola modernamente intesa, autenticamente formativa e non aridamente informativa, deve, a nostro avviso, tener conto delle esigenze dei giovani sul piano dello sport inteso sia come educazione all'esercizio fisico con tutte le sue implicazioni di carattere psicologico – e la cui importanza non è chi non veda nell'epoca dell'automatismo esasperato – sia come vera e propria attività agonistica intesa soprattutto a ricreare, nel quadro di una stimolante emulazione, quella mentalità sportiva che può costituire nelle giovani generazioni incentivo a modelli di vita spiritualmente e socialmente più elevati.

Con la nostra proposta abbiamo inteso dare spazio e giusta collocazione alla pratica delle discipline sportive, che divengono così parte integrante dell'attività educativa. Finora l'attività fisica e sportiva, anziché rappresentare un momento esaltante e vitalizzante della vita scolastica pienamente inserita con le altre attività formative ed informative, è stata troppo spesso considerata estranea all'azione educativa della scuola.

L'educazione fisica e l'attività sportiva devono invece trovare nella scuola la loro sede naturale.

È necessario quindi rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la pratica sportiva nell'ambiente scolastico e dovrà essere, finalmente, elaborato ed attuato un piano organico di interventi che metta fine ai provvedimenti frammentari, insufficienti ed incompleti dai quali è stato finora caratterizzato l'impegno dello Stato in questo settore.

Lo sport non dovrà essere considerato come centro di potere o di proselitismo partitico, ma dovrà viceversa, rappresentare, nella scuola, la base per un adeguato sviluppo sociale ed emotivo, nonché per un armonico accrescimento fisico.

Solo così i giovani cesseranno di considerare lo sport come semplice passatempo e come spettacolo e finiranno per considerarlo come una delle attività che apre gli orizzonti della personalità, come il momento dinamico della vita personale e che può divenire anche il centro del loro sviluppo e della loro espansione.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il periodo di frequenza della scuola superiore, coincide con una fase evolutiva importantissima nella vita dell'individuo.

È il periodo in cui il giovane deve gradualmente emanciparsi dalla famiglia, deve scegliere una professione, deve tendere ad acquisire l'indipendenza economica, deve farsi una concezione propria della vita, deve risolvere il suo problema di adattamento eterosessuale, deve insomma entrare gradualmente e responsabilmente nel mondo degli adulti. Lo sport scolastico, valutato nei suoi elementi caratterizzanti, può e deve rappresentare la risposta valida ai tanti interrogativi posti dalla complessa problematica giovanile.

Altro importante fattore pedagogico, normalmente ignorato o disatteso o, peggio, applicato in modi errati e diseducativi, è quello del turismo scolastico cui il presente progetto si riferisce all'articolo 5.

Per noi il turismo scolastico, oltre che rivestire un generico significato di attività ricreativa, costituisce anche imporante fattore educativo sia sul piano delle aperture mentali sia su quello della formazione sociale dell'individuo. Una scuola moderna, qualificante istituzione di ogni nazione civile, deve considerare come momento altamente formativo il contatto del giovane con aspetti paesaggistici diversi da quelli a lui abituali, la scoperta di forme artistiche e culturali nuove, l'osservazione diretta di ambienti sociali, economici, del lavoro, di cui la scuola non

potrebbe dare cognizione se non attraverso il turismo scolastico.

Perché il turismo scolastico, esercitato nelle varie forme previste dall'articolo 5 della presente proposta di legge, possa assolvere a un compito veramente educativo, bisogna però che lo Stato gli garantisca la partecipazione indiscriminata di tutti gli allievi di ogni singola classe e di ogni istituto scolastico.

Ecco il motivo della necessità di un intervento economico statale che deve essere articolato su due fasce: assunzione totale e assunzione parziale di spesa a favore dgli allievi di condizioni economiche disagiate in rapporto alle effettive esigenze delle loro famiglie. È inteso che le famiglie in grado di farlo saranno tenute a sostenere in proprio le eventuali spese derivanti dall'esercizio delle attività turistico-educative programmate dalla scuola.

Con quanto previsto nell'articolo 18 ampio spazio viene riservato alle lingue straniere, il cui studio nella scuola superiore deve tendere a conseguire le seguenti finalità:

1) mettere gli allievi in grado di esprimersi correttamente nella lingua straniera e di capire lo straniero quando parla;

2) arricchire la personalità degli allievi mettendoli in grado di confrontarsi con altre civiltà senza intermediari;

3) dare agli allievi la conoscenza di base per affrontare lo studio del patrimonio culturale di altri paesi;

4) mettere in grado gli allievi dell'area umanistico-tecnico-professionale di conoscere il vocabolario tecnico di base dalle varie specializzazioni. Al fine di inserire armonicamente lo studio della lingua straniera nel *curriculum* sarà necessario un accurato coordinamento di programmi, onde evitare le dannose sfasature che esistono attualmente.

Sarà altresì indispensabile un coordinamento metodologico particolarmente con gli insegnanti di italiano, onde non si creino interferenze e contrasti dannosissimi per l'educazione dell'allievo.

Le lingue straniere dovranno, ovviamente, essere insegnate tenendo presente la gradualità delle abilità da apprendere: prima la lingua orale (comprendere e parlare), poi quella scritta (leggere e scrivere). Dovrà essere però requisito fondamentale riservare alle lingue straniere un numero di ore settimanali tali da permettere la massima frequenza possibile.

Si è ritenuto opportuno che nell'area liceale fosse proseguito lo studio della lingua straniera studiata nella scuola media per vari motivi.

Nella scuola media inferiore la lingua deve essere insegnata sotto l'aspetto prevalentemente pratico: la lingua orale, quindi, di conversazione, codice scritto ridotto al minimo, riflessione grammaticale elementare. Ciò corrisponde anche alle esigenze psicologiche dell'età evolutiva degli allievi. Viceversa dopo il 10° anno le stesse esigenze psicologiche postulano un insegnamento di tipo diverso.

Introducendo una nuova lingua si sarebbe corso il rischio o di cadere nell'insegnamento metalinguistico (parlare della lingua non insegnare la lingua) o di finalizzare in modo esclusivamente strumentale tale insegnamento, che, per ciò stesso, non si sarebbe armonicamente inserito nell'area di studio.

Viceversa si è ritenuto utile continuare lo studio della lingua già appresa alla scuola media come lingua orale, fissandone con gli elementi teorici in un discorso linguistico di grammatica strutturale e generativo-trasformazionale oltre che storico. (È infatti opportuno parlare della lingua ma solo dopo che si sia appresa la lingua).

Ciò permette un approfondimento in senso « contrastivo e comparativo » sia della lingua italiana sia del greco e del latino. Il discorso storico-linguistico dà valore di continuità allo studio delle lingue classiche come elementi di collegamento nel tempo con la lingua moderna e ne giustifica maggiormente lo studio agli occhi degli allievi gettando le basi per un discorso più ampio di continuità del cammino dell'uomo verso la realizzazione di se stesso attraverso lo studio

delle lingue. Lo studio della lingua è quindi armonicamente inserito in un contesto culturale e non ne resta ai margini con valore stumentale.

Si è ritenuto necessario proporre per tutta l'area umanistico-tecnico-professionale di studiare almeno una lingua straniera, proprio per ampliare la possibilità di arricchimento della personalità dell'allievo, permettendogli un confronto esteso ad almeno due elementi. Nell'area umanistico-scientifica il confronto è sufficientemente rappresentato dal latino e dal greco per cui è richiesto lo studio di una sola lingua straniera.

Il passaggio poi dall'area « liceale » a quella « tecnica » degli attuali licei linguistici, consentirà uno studio approfondito delle tre lingue straniere previste nel quadriennio di studio.

Da ultimo l'esame di maturità, così come è previsto nel nostro progetto, si distacca nettamente per quel che riguarda la forma, e soprattutto per quello che attiene alla sostanza, del tipo di esame sperimentato dal 1968 per volere dell'allora ministro della pubblica istruzione, una sperimentazione che ha messo in luce, di anno in anno con sempre maggior evidenza, tutte le carenze di un provvedimento sostanzialmente demagogico e per tanti aspetti diseducativo.

Proponiamo, agli articoli 27 e successivi, che le commissioni esaminatrici debbano essere costituite dagli insegnanti del consiglio di classe e presiedute da un qualificato commissario governativo. Così facendo si eliminerà l'inconveniente più volte manifestato di una disparità emergente tra il giudizio dei docenti e quello degli esaminatori: disparità che al candidato sottoposto all'esame può nuocere come giovane, ma che in ogni caso crea le premesse per la formulazione di una sentenza scolastica diseducativa oltre che ingiusta.

L'esame condotto dagli stessi insegnanti che il candidato conosce e dai quali è conosciuto – nella meno favorevole delle ipotesi da almeno un anno – ovvierà a tale inconveniente costituendo l'ultimo momento del processo educativo del giovane, confermandone le qualità, già emerse nel corso di studi portato a compimento, mettendo in luce eventuali aspetti negativi della sua preparazione e della sua maturazione, consentendo infine un giudizio equilibrato e sincero.

Proponiamo che l'esame si articoli su tre prove scritte (o grafiche o pratiche) e su un colloquio. Le tre prove scritte avranno lo scopo di documentare la preparazione e la maturazione dell'allievo su materie nelle quali egli si è esercitato nel corso degli studi.

Ferma restando per tutti la prova di italiano, le altre prove scritte potranno vertere su materie differenziate.

Il colloquio si attua su base interdisciplinare.

Il candidato dovrà dimostrare nel colloquio, iniziando a discutere un argomento a sua scelta, l'assunzione di quelle nozioni che stanno alla base di ogni valida conoscenza formativa oltre che informativa. Noi rifiutiamo categoricamente il nozionismo, che non è del resto mai stato qualificante in nessuna scuola modernamente intesa e che è stato fatto oggetto in un recente passato di dichiarate repulse, la cui essenza demagogica si è però ben presto rivelata in modo netto portando di fatto nella scuola italiana l'abitudine al peggior nozionismo, frammentario e nominalistico. Per ovviare al male del nozionismo non c'è a nostro avviso che un modo: quello di dare al giovane la possibilità di assumere, in una visione pedagogica ad ampio respiro, quegli elementi che rivestano carattere educativo e culturale e che stanno alla base di ogni valida preparazione alla vita.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

SCUOLA SUPERIORE: PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. Essa non può tendere a soddisfare la vanità di specifiche categorie sociali o di vuote ambizioni personali, ma concorre alla formazione dei giovani – senza distinzioni socio-economiche – sì che essi possano poi contribuire con la loro preparazione nelle arti e nelle professioni al benessere sociale e al progresso nazionale.

ART. 2.

1. Nella scuola media superiore i giovani approfondiscono le capacità critiche secondo la concezione della vita che si attua nelle discipline umanistiche, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica.

2. È garantita ai giovani la facoltà di seguire gli indirizzi maggiormente conformi alle attitudini rivelate nel quadriennio di scuola media.

ART. 3.

1. Il rispetto del principio dell'eguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione, è garantito dall'intervento dello Stato in favore dei giovani capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con basso reddito.

2. La legge stabilisce la natura degli interventi dello Stato volti alla realizzazione di quanto enunciato nel comma 1.

ART. 4.

1. Unitamente alla preparazione intellettuale, la pratica dello sport è indispensabile per la formazione non solo fisica, ma anche civile e morale dei giovani. Gli alunni delle scuole superiori devono quindi esercitarsi in una o più attività sportive sia a livello preparatorio sia a livello agonistico per almeno due pomeriggi la settimana.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a dotare ogni istituto di idonee attrezzature sportive polivalenti. Le stesse attrezzature possono essere usate da più istituti purché sia garantita a ciascuno di essi la facoltà di disporne per almeno sei ore pomeridiane complessive.

ART. 5.

1. Particolare rilievo deve essere dato alle attività del turismo scolastico con l'organizzazione di visite guidate in città d'arte, centri di importanza storica, zone archeologiche o di grande interesse ambientale o paesaggistico, a manifestazioni fieristiche, artistiche, culturali in genere ed a importanti avvenimenti sportivi, e ciò nell'intento di favorire l'ampliamento degli orizzonti intellettuali degli allievi e come incentivo alla conoscenza di determinati fenomeni sociali e di costume della Nazione.

2. In questo quadro rientra anche l'organizzazione di scambi fra scuole di province o regioni diverse e di seminari di studi da effettuarsi in centri idonei e in periodi di bassa stagione turistica.

3. Sia nel corso degli scambi che nei seminari previsti dal comma 2 può essere dato spazio anche alle attività sportive di cui all'articolo 4.

4. Alle spese per le visite guidate, gli scambi interprovinciali ed interregionali, l'organizzazione dei seminari di studi, purché essi si svolgano nell'ambito del territorio nazionale, deve concorrere lo

Stato per garantire la partecipazione, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a seconda dei casi, agli alunni di condizioni economiche più diagiate.

CAPO II.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

ART. 6.

1. La scuola media superiore si articola in un'area umanistico-scientifica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

a) filologico;

b) pedagogico.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita dall'istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

a) agrario;

b) amministrativo-commerciale;

c) industriale;

d) linguistico;

e) nautico ed aeronautico;

f) per geometri;

g) per le attività turistiche ed alberghiere.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Ambedue le aree, quella umanistico-scientifica e quella umanistico-tecnico-professionale, hanno un corso di studi quadriennale.

6. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

ART. 7.

1. Alla scuola media superiore possono accedere i giovani che, in possesso del giudizio di idoneità conseguito al termine del secondo ciclo della scuola media inferiore, superino un esame di ammissione.

2. La Commissione d'esame è composta di cinque membri: quattro insegnanti della scuola superiore di cui uno con funzioni di presidente, ed un insegnante della scuola media inferiore.

3. Ogni commissione esamina non meno di venti e non più di trenta alunni.

4. A conclusione dell'esame la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, formula una indicazione orientativa per la scelta dell'area e dell'indirizzo. Tale indicazione non è però vincolante per le scelte dello studente.

ART. 8.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

2. I consigli di facoltà possono deliberare, tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi del comma 1.

ART. 9.

1. Il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e all'insegnamento nella scuola materna è rilasciato dall'università al termine di appositi corsi biennali teorico-pratici ai

quali possono essere ammessi esclusivamente i giovani che, nel liceo, abbiano seguito l'indirizzo pedagogico.

ART. 10.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo.

ART. 11.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di ventiquattro classi. Ogni classe non può essere costituita da più di venticinque allievi.

2. Il superamento del numero di ventiquattro classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. L'adozione di tale provvedimento è di competenza dell'ufficio scolastico provinciale.

ART. 12.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune ai due indirizzi, che si completa con un gruppo di materie che l'allievo deve scegliere al momento dell'iscrizione.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione culturale, e sono: latino, storia, filosofia, lingua straniera, matematica e fisica, educazione fisica, scienze.

3. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo filologico: greco, storia dell'arte o disegno, elementi di diritto pubblico, analisi matematica;

b) indirizzo pedagogico: pedagogia e didattica, psicologia, disegno e musica.

4. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica

istruzione a norma dell'articolo 34. In questa distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale di quattro anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi due, lo studio degli insegnamenti elettivi.

ART. 13.

1. L'istituto tecnico, oltre che a tendere alla formazione intellettuale, morale, sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni di medio livello e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari, a norma e con le modalità dell'articolo 16.

ART. 14.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

ART. 15.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di venti classi. Tale limite può esere portato fino a trenta classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di venticinque alunni.

ART. 16.

1. I giovani che abbiano favorevolmente concluso gli studi nell'istituto tecnico possono esere ammessi alle facoltà universitarie congeniali agli indirizzi seguiti.

2. Tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, i consigli di facoltà possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione

dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi della presente legge.

ART. 17.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono, attraverso le fondamentali conoscenze proprie della nostra cultura, l'aspetto umanistico:

a) italiano;

b) storia;

c) lingua straniera;

d) matematica;

e) educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti di specifici indirizzi vengono puntualmente definite dalla commissione prevista dall'articolo 34.

ART. 18.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifica è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di una lingua straniera, che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

2. Per quelli che frequentano l'area umanistico-tecnico-professionale, ad eccezione dell'indirizzo linguistico, è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

3. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di tre lingue straniere, almeno una delle quali deve essere quella studiata nella scuola media.

4. Per tutti, l'insegnamento delle lingue straniere deve essere impartito per un congruo numero di ore settimanali che è determinato ed articolato dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 34.

ART. 19.

1. Per gli alunni della scuola media superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa.

CAPO III.

PROFESSIONALIZZAZIONE

ART. 20.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono ammessi, dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati dai consigli distrettuali nei distretti scolastici in cui esistano istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.

2. Le regioni, le province, i comuni collaborano, unitamente agli ordini professionali e alle camere di commercio, industria e artigianato, all'organizzazione dei corsi suddetti. Gli istituti tecnici di provenienza e gli ordini professionali forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.

3. Al termine dei corsi medesimi viene rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consenta l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. Nessun corso può essere indetto quando non venga richiesto e frequentato da almeno quindici candidati.

ART. 21.

1. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, che la formula dopo aver sentito, ove esistano, i rispettivi organi professionali, il Presidente della Repubblica decreta a quali uffici pubblici sia consentito accedere e quali attività professionali sia consentito esercitare ai cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

CAPO IV.

ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 22.

1. Tutte le lezioni e le esercitazioni, ad eccezione delle attività sportive di cui all'articolo 4 e delle visite, degli scambi, dei seminari, di cui all'articolo 5, si svolgono, per quanto possibile, in orario unico antimeridiano.

ART. 23.

1. L'attività scolastica, ai fini didattici ed operativi, è suddivisa in tre periodi di durata pressoché eguale. Al termine di ogni periodo i consigli di classe attribuiscono ad ogni alunno un punteggio in decimi per ciascuna materia in programma ed una valutazione della condotta scolastica, che può essere giudicata « buona », « soddisfacente » o « insoddisfacente ».

ART. 24.

1. Sono promossi alla classe successiva gli alunni che nella valutazione relativa all'ultimo periodo scolastico abbiano con-

seguito un punteggio non inferiore ai sei decimi in ogni materia d'insegnamento e la valutazione di « buono » o « soddisfacente » nella condotta.

2. La valutazione di cui al comma 1 tiene anche conto del *curriculum* dell'intero anno scolastico.

3. Non si procede alla valutazione degli alunni che siano stati assenti per un numero di giorni superiore ad un terzo di quelli effettivi di lezione.

4. Essi possono però sostenere in seconda sessione, al pari dei privatisti, l'esame di ammissione alla classe successiva superando le prove in tutte le materie di studio.

5. Gli alunni di cui al comma 4, come quelli che per gravi e comprovati motivi non abbiano conseguito in una o più discipline e comunque in non più di tre il punteggio minimo richiesto per la promozione, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla precedente.

ART. 25.

1. Contemporaneamente agli esami di maturità, si svolgono anche esami di integrazione per alunni provenienti da scuole di altra area o di altro indirizzo.

2. Le modalità di svolgimento di tali esami sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 26.

1. Nessuna classe può essere frequentata per più di due anni salvo che per gravi comprovati motivi la cui valutazione speta al collegio dei docenti.

CAPO V.

ESAMI DI MATURITÀ

ART. 27.

1. Al termine della scuola superiore gli alunni giudicati idonei dai relativi consigli di classe a maggioranza dei componenti, sostengono un esame di maturità che ha inizio il 10 giugno e deve concludersi entro la fine del mese stesso.

ART. 28.

1. L'esame di maturità consiste nello svolgimento di tre prove scritte (o pratiche o grafiche) e in un colloquio che il candidato è chiamato a sostenere su tutte le materie in programma nell'ultimo anno di corso.

2. Il colloquio si svolge in due distinti momenti per qual che si riferisce alle materie umanistiche e a quelle tecnico-scientifico-professionali. Il colloquio ha per oggetto, in una visione organica d'assieme, vari punti delle materie di studio, che il candidato deve dimostrare di aver approfondito nei necessari elementi formativi ed informativi.

3. I colloqui devono muovere da un argomento liberamente scelto dal candidato.

ART. 29.

1. Le commissioni d'esame sono composte da tutti gli insegnamenti del consiglio di classe e si suddividono, al momento del colloquio, in due sottocommissioni che raggruppano gli insegnanti delle materie umanistiche e quelli delle materie tecnico-scientifico-professionali.

2. Le commissioni sono presiedute da un commissario nominato dal Ministro

della pubblica istruzione e scelto tra le seguenti categorie:

a) docenti;

b) presidi ordinari di scuola media superiore;

c) presidi e docenti di scuola media superiore in quiescenza, purché prima del collocamento a riposo ne avessero titolo;

d) ordinari delle scuole superiori non impegnati nel corso dell'ultimo anno e che ne abbiano titolo.

3. Ogni presidente governativo può presiedere non meno di due e non più di tre commissioni dello stesso istituto.

ART. 30.

1. Nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti, fanno parte della commissione per gli esami di maturità solo i docenti abilitati all'insegnamento delle corrispondenti materie negli istituti di Stato.

2. I provveditori integrano, se necessario, le commissioni per gli esami di maturità di cui al comma 1.

ART. 31.

1. Per ogni anno scolastico il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte o grafiche o pratiche.

2. Prova scritta comune a tutte le scuole superiori è la prova di italiano.

3. I temi relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche, sono stabiliti e inviati dal Ministro della pubblica istruzione e sono resi noti ai presidenti delle singole commissioni nella mattinata in cui si svolgono le prove medesime.

ART. 32.

1. Ai presidenti e ai commissari degli esami di maturità spetta un compenso adeguato alla delicatezza del lavoro

svolto e proporzionale alla durata dei lavori. Ai presidenti spetta anche, ove competa, una indennità di missione che consenta loro di soggiornare, con il decoro richiesto dall'importanza del loro compito, nella sede di esami.

ART. 33.

1. A conclusione dell'esame la commissione formula un giudizio sui singoli candidati tenendo conto dei risultati delle prove d'esame, del *curriculum* scolastico e del giudizio di ammissione.

2. Il candidato può essere dichiarato « maturo » o « non maturo ».

3. La valutazione dei candidati maturi è espressa con un punteggio da trentasei a sessanta. Per l'attribuzione del punteggio di sessanta occorre l'unanimità dei componenti la commissione.

CAPO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno 10 anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università.

2. Detta commissione, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti dei vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate all'articolo 12;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la corrispondenza delle nuove cattedre a quelle precedenti;

f) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

ART. 35.

1. La commissione costituia ai sensi dell'articolo 34 conclude i lavori entro novanta giorni dalla sua composizione e comunica le proposte al Ministro della pubblica istruzione che provvede a nominare una seconda commissione di docenti di scuola superiore, di universitari particolarmente esperti di problemi scolastici, di ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il compito di tale commissione è quello di definire i criteri di ammissione alle facoltà universitarie per i giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità.

ART. 36.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

2. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

ART. 37.

1. Alle maggiori eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con modificzioni dei ca-

pitoli di bilancio dello Stato previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 38.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purché non incompatibili con i suoi princìpi informatori.